Cassazione penale sez. V, 20/09/2022, n.41802

RITENUTO IN FATTO

- 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., a F.G. la pena concordata dal suo difensore con il Pubblico ministero per il delitto di atti persecutori, per il reato di tentata violenza privata e per il reato di cui allâ??art. 612-ter c.p..
- **2**. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso F.G., a mezzo del suo difensore, chiedendone lâ??annullamento ed articolando due motivi.
- **2.1**. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza del consenso dellà??imputato allà??emissione della sentenza di applicazione della pena.

Il precedente difensore dellâ??imputato aveva prodotto una procura speciale, datata 14 settembre 2020, per avanzare richiesta di sentenza di applicazione della pena recante non la firma originale dellâ?•imputato, ma una mera copia.

In seguito, il difensore aveva prodotto altra procura speciale datata 18 settembre 2020 con la quale si attribuiva al difensore anche la possibilit di avanzare, in via subordinata, richiesta di giudizio abbreviato; anche questa??atto recava la sottoscrizione della??imputato non in originale ma in copia.

In nessuno dei due atti era previsto alcun limite in ordine allâ??entità della pena oggetto del futuro accordo e nemmeno in essi era prevista la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla frequentazione da parte dellâ??imputato di un corso di recupero presso un istituto per soggetti condannati per il reato di atti persecutori, attività per la quale lâ??imputato avrebbe dovuto prestare uno specifico consenso.

Allâ??udienza del 19 ottobre 2020, sebbene a verbale venisse attestato che le parti si riportavano alla istanza di cui allâ??art. 444 c.p.p. già depositata dal difensore, lâ??imputato ha chiesto di depositare una memoria con la quale ha chiesto che non fosse pronunciata la sentenza di applicazione della pena e in ragione di ciò il giudizio Ã" stato rinviato allâ??udienza del 14 gennaio 2021 onde consentire al difensore ed allâ??imputato di chiarire le rispettive posizioni.

Allâ??udienza del 14 gennaio 2021 lâ??imputato era assistito da un nuovo difensore, avendo revocato il precedente ed a tale udienza era eccepita la nullità della procura speciale perché mancante della sottoscrizione originale dellâ??imputato, con conseguente nullità degli atti successivi.

Tale eccezione Ã" stata, tuttavia, respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo che provvedeva a pronunciare sentenza di applicazione di pena.

Sostiene il ricorrente che la procura speciale Ã" nulla, sia perché non recante la sottoscrizione in originale dellâ??imputato, sia perché in esso nulla era previsto sia in ordine alla quantificazione della pena, sia in ordine alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla frequentazione di un corso di recupero da parte dellâ??imputato, di cui questâ??ultimo veniva a conoscenza solo allâ??udienza del 19 ottobre 2020.

Sostiene, quindi, il ricorrente che la sentenza di applicazione della pena Ã" stata pronunciata in assenza della volontà dellâ??imputato a che gli fosse applicata la pena nella misura fissata nella sentenza impugnata in questa sede e alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale di detta pena alla frequentazione del corso di recupero.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dellâ??art. 240 c.p. per avere il Giudice a quo disposto la confisca del telefono senza tuttavia motivare in alcun modo detto provvedimento, limitandosi ad affermare che il telefono era lo strumento utilizzato per commettere il reato.

In realt \tilde{A} , non era affatto provato che il telefono fosse stato utilizzato per commettere il reato e neppure si motivava in proposito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il primo motivo di ricorso Ã" fondato.
- 2. In data 20 giugno 2020 Ã" stato notificato a F.G. decreto di giudizio immediato e il difensore di fiducia dellâ??imputato ha depositato in data 18 settembre 2020 unâ??istanza di patteggiamento, richiedendo lâ??applicazione della pena così determinata: ritenuto più grave il delitto di cui allâ??art. 612-ter c.p., applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena base di anno uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa viene aumentata per la continuazione con gli altri due reati alla pena di anno uno, mesi nove di reclusione ed Euro 9000,00 di multa e poi ridotta, per la scelta del rito ad anno uno, mesi due di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa; la pena viene condizionalmente sospesa, ma il beneficio Ã" subordinato alla partecipazione ad un corso specifico, ai sensi dellâ??art. 165 c.p., comma 5. Alla predetta istanza era allegata una procura speciale con la quale lâ??imputato conferiva al suo difensore ill potere di avanzare istanza di patteggiamento, senza alcuna specificazione in ordine ai limiti di detto potere.

La istanza non veniva accolta â?? probabilmente a causa di un errore in essa contenuto quanto alla riduzione di un terzo nella scelta nel rito â?? ma neppure rigettata.

Successivamente il difensore dellà??imputato depositava istanza, subordinata a quella di patteggiamento, di giudizio abbreviato condizionato allà??assunzione di alcune prove e, in subordine, di giudizio abbreviato non condizionato, allegando nuova procura speciale.

In data 28 settembre 2020 veniva depositata una nuova istanza di applicazione della pena $\cos \tilde{A} \neg$ determinata: ritenuto pi \tilde{A}^1 grave il delitto di cui allâ??art. 612-bis c.p., applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la pena base di anno uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 6.500,00 di multa viene aumentata per la continuazione cori gli altri due reati alla pena di anno uno, mesi nove di reclusione ed Euro 9000,00 di multa e poi ridotta, per la scelta del rito, ad anno uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa; la pena viene condizionalmente sospesa, ma il beneficio \tilde{A} " subordinato alla partecipazione ad un corso specifico, ai sensi dellâ??art. 165 c.p., comma 5.

La predetta istanza, in relazione alla quale il Pubblico ministero ha prestato il suo consenso, non corrisponde, tuttavia, a quella accolta con la??istanza di patteggiamento, atteso che nella sentenza qui impugnata non vengono applicate le circostanze attenuanti generiche e neppure vengono applicate le pene pecuniarie. Del resto, a margine della istanza vengono riportati degli appunti con i quali, probabilmente da parte del Giudice chiamato a pronunciarsi su di essa, vengono evidenziati i profili di criticit\(\tilde{A}\) della stessa. In particolare, si segnala, che in relazione all\(\tilde{a}\)?rart. 612-bis c.p., indicato come reato pi\(\tilde{A}^1\) grave, la pena edittale non contempla la multa e che non vi sono circostanze aggravanti da ritenere equivalenti alle circostanze attenuanti generiche.

Dal verbale dellà??udienza del 19 ottobre 2020 innanzi al Giudice per le indagini preliminari risulta che le parti hanno depositato una nuova istanza di patteggiamento, che Ã" stata allegata allo stesso verbale.

Nella istanza depositata a detta udienza viene dato atto della mancanza del consenso del Pubblico ministero alla richiesta di applicazione di pena depositata il 18 settembre 2020 e delle criticit \tilde{A} relative alla istanza successivamente depositata; la pena viene $\cos \tilde{A} \neg$ determinata: ritenuto $pi\tilde{A}^1$ grave il delitto di cui allâ??art. 612-bis c.p., la pena base di arino uno e mesi quattro di reclusione viene aumentata per la continuazione con gli altri due reati alla pena di anno uno e mesi nove di reclusione e poi ridotta, per la scelta del rito, ad anno uno e mesi quattro di reclusione; la pena viene condizionalmente sospesa, ma il beneficio \tilde{A} subordinato alla partecipazione ad un corso specifico, ai sensi dellâ??art. 165, comma 5, c.p..

Alla stessa udienza lâ??imputato ha depositato una memoria difensiva da lui sottoscritta con la quale, tra lâ??altro, ha chiesto di non accogliere lâ??istanza di applicazione della pena e di accogliere lâ??istanza di giudizio abbreviato condizionato.

Il giudizio Ã" stato rinviato allâ??udienza del 14 gennaio 2021 onde consentire al difensore di chiarirsi con il proprio assistito.

Allâ??udienza del 14 gennaio 2021 il nuovo difensore di fiducia dellâ??imputato ha eccepito la nullità della procura speciale conferita al precedente difensore revocato, in quanto recante la sottoscrizione dellâ??imputato non in originale, ma in copia.

Il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che avendo le parti proposto allâ??udienza del 19 ottobre lâ??istanza di patteggiamento alla presenza dellâ??imputato, era superfluo accertare la regolarità della procura speciale conferita al precedente difensore e ha pronunciato sentenza di applicazione di pena, accogliendo lâ??istanza formulata allâ??udienza del 19 ottobre 2020.

Nella sentenza impugnata in questa sede il Giudice per le indagini preliminari afferma, citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che lâ??accordo tra lâ??imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontÃ, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429).

3. $Cos\tilde{A}\neg$ ricostruito, sulla base degli atti processuali, lâ??iter procedimentale, deve allora osservarsi che le istanze di patteggiamento depositate prima dellâ??udienza del 19 ottobre 2020 non rilevano in questa sede, poich \tilde{A} © la sentenza di applicazione di pena non ha recepito il loro contenuto.

Laddove ad esse dovesse farsi riferimento per farne discendere lâ??irrevocabilità dellâ??accordo, il ricorso sarebbe comunque fondato, atteso che la sentenza ha un contenuto diverso da quello indicato nelle predette istanze.

Il difensore ha infatti depositato allâ??udienza del 19 ottobre una nuova istanza di applicazione di pena sulla quale il Pubblico ministero ha espresso in udienza il suo consenso ed il cui contenuto Ã" stato recepito in sentenza.

Deve, tuttavia, considerarsi che l \hat{a} ??imputato, presente in udienza ha privato di valore la manifestazione di volont \tilde{A} negoziale espressa dal suo difensore chiedendo al Giudice di non accogliere l \hat{a} ??istanza di patteggiamento.

Giova a tale proposito osservare che questa Corte di cassazione ha affermato che Ã" legittima lâ??instaurazione del procedimento d applicazione della pena su richiesta delle parti quando la relativa istanza venga formulata dal difensore di fiducia, pur privo di procura speciale, e lâ??imputato sia presente e nulla eccepisca (Sez. 6, n. 8492 del 16/02/2011, Givetti, Rv. 249637) e alla medesima conclusione Ã" giunta anche in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato

(Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Morini, Rv. 238680).

Lâ??art. 446 c.p.p., comma 4, che esige una manifestazione diretta di volontà da parte dellâ??imputato o lâ??impiego della procura speciale con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore, vale a rimarcare che la richiesta di applicazione della pena od il consenso alla stessa da parte dellâ??imputato, quali atti dispostivi personalissimi, sono soggetti alle predette forme vincolate di manifestazione, a garanzia della volontarietà dellâ??atto. Detta esigenza viene meno allorquando la richiesta od il consenso al patteggiamento vengono manifestati dal difensore in presenza dellâ??imputato. In tal caso non si ha un fenomeno di rappresentanza in senso tecnico che richiede la formale procura, poiché il difensore funge da semplice interprete o portavoce (nuncius) ed il giudice, stante la presenza dellâ??imputato, Ã" in grado di verificare direttamente la volontarietà dellâ??atto (Sez. 6, n. 2461 del 17/06/1991, Signorini, Rv. 190154).

Lâ??art. 446, comma 3, c.p.p. afferma che la volontà dellâ??imputato Ã" espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La procura speciale Ã" necessaria nellâ??ipotesi in cui lâ??imputato sia assente allâ??udienza ed in tal caso Ã" il procuratore speciale che manifesta la volontà del suo assistito. Nellâ??ipotesi in cui il difensore formuli la richiesta in presenza dellâ??imputato e questâ??ultimo nulla eccepisca, la richiesta si intenderà avanzata direttamente e personalmente dallâ??imputato, a nulla rilevando che il legale sia privo di procura speciale.

Nellâ??ipotesi, invece, in cui lâ??imputato sia presente allâ??udienza, poiché la richiesta del rito alternativo costituisce un atto personalissimo dellâ??imputato, la sua volontà deve necessariamente prevalere su quella del difensore, anche laddove questâ??ultimo sia munito di procura speciale.

Del resto, anche nellâ??ipotesi in cui la richiesta di applicazione di pena sia stata avanzata esclusivamente dal procuratore speciale con atto scritto o allâ??udienza in assenza dellâ??imputato, lâ??art. 546 c.p.p., comma 5, prevede che il giudice, onde accertare là volontarietà della richiesta o del consenso, può disporre la comparizione dellâ??imputato, come recentemente segnalato anche dalle Sezioni Unite (vech punto 11.1. del â??considerato in dirittoâ?•) in una fattispecie relativa ad una istanza di applicazione di pena con beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allâ??adempimento di uno degli obblighi indicati dallâ??art. 165 c.p. (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191).

Laddove lâ??imputato sia presente allâ??udienza e manifesti una volont \tilde{A} diversa da quella espressa per la prima volta alla stessa udienza dal suo procuratore speciale, non vi \tilde{A} " dubbio che debba essere accordata prevalenza alla prima.

Con ciò non si vuole contraddire lâ??orientamento di questa Corte di cassazione che afferma, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, che lâ??accordo tra lâ??imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontÃ, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038; Sez. 1, n. 48900 del 15/10/2015, Martinas, Rv. 265429).

Nel caso di specie, non si \tilde{A} " in presenza di una revoca del consenso validamente espresso dal difensore in virt \tilde{A}^1 della procura speciale, ma di una richiesta non validamente espressa in udienza dal difensore in quanto contrastante con la volont \tilde{A} dell \tilde{a} ??imputato, resa evidente alla medesima udienza dallo stesso imputato presente che ha depositato una memoria difensiva preparata personalmente anzitempo in cui egli ha manifestato la sua contrariet \tilde{A} al patteggiamento e richiesto che si procedesse con il rito abbreviato.

Con la sua memoria lâ??imputato non ha revocato una richiesta di applicazione di pena già validamente espressa, ma ha reso inefficace ab origine la richiesta avanzata dal suo difensore in quanto contrastante cori la sua volontà contestualmente manifestata.

4. Ne consegue che nel caso di specie, dovendo attribuirsi prevalenza alla manifestazione di volontà espressa in udienza dallâ??imputato, la sentenza di applicazione di pena Ã" stata pronunciata in assenza della corrispondente volontà del F. e deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo per lâ??ulteriore corso.

Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Viterbo, Ufficio GIP, per lâ??ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2022

Campi meta

Massima : Patteggiamento: la diversa volont \tilde{A} dell'imputato presente all'udienza in cui \tilde{A} " formulata la richiesta prevale su quella manifestata dal difensore. Supporto Alla Lettura :

PATTEGGIAMENTO

Il **patteggiamento** (rectius applicazione della pena su richiesta delle parti) \tilde{A} " un accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione, da parte del giudice, di una pena non superiore a cinque anni di reclusione anche congiunti a pena pecuniaria. La disciplina dell'istituto \tilde{A} " portata principalmente dagli artt. 444 e ss. c.p.p. L'iniziativa della richiesta di pena patteggiata puÃ² provenire sia dal PM che dall'imputato. La volontà dell'imputato Ã" espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In udienza le volontA sono espresse oralmente, mentre fuori udienza con atto scritto che per l'imputato necessita di autenticazione della firma. Il patteggiamento e il giudizio abbreviato, salvo il caso di richiesta principale di abbreviato semplice, possono essere oggetto di richiesta subordinata l'uno all'altro (art. 438 comma 5 bis c.p.p.; in tema di richiesta principale di patteggiamento e subordinata di abbreviato. Lo stesso art. 444 cpp limita l'applicabilitA del patteggiamento quando una pena detentiva (tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo) superi i cinque anni. In base al secondo comma sono poi esclusi dal patteggiamento una serie di procedimenti come quelli relativi a delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo e, comunque, tutti quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o recidivi qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. La legge n. 103 del 2017 ha ripristinato l'istituto del patteggiamento di secondo grado attraverso concordato anche con rinuncia ai motivi dâ??appello (art. 599 bis c.p.p.).